

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/173 DELLA COMMISSIONE**del 1º febbraio 2017****che modifica il regolamento (CE) n. 1292/2008 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 887/2011 per quanto riguarda il nome del titolare dell'autorizzazione di *Bacillus amyloliquefaciens* CECT 5940 e di *Enterococcus faecium* CECT 4515****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,


considerando quanto segue:

- (1) La società Norel SA ha presentato una domanda a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in cui propone di modificare il nome del titolare dell'autorizzazione per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 1292/2008 della Commissione ⁽²⁾ e il regolamento di esecuzione (UE) n. 887/2011 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) Il richiedente sostiene che la società Evonik Nutrition & Care GmbH ha acquisito dalla Norel SAS i diritti di commercializzazione degli additivi per mangimi *Bacillus amyloliquefaciens* CECT 5940 e *Enterococcus faecium* CECT 4515 con effetto a decorrere dal 4 luglio 2016. Il richiedente ha presentato opportuni dati a sostegno della sua richiesta.
- (3) La proposta di modifica del titolare dell'autorizzazione ha carattere puramente amministrativo e non comporta una nuova valutazione degli additivi in questione. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare è stata informata della domanda.
- (4) Per consentire alla Evonik Nutrition & Care GmbH di sfruttare i suoi diritti di commercializzazione è necessario modificare i termini delle rispettive autorizzazioni.
- (5) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1292/2008 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 887/2011.
- (6) Non essendovi considerazioni di sicurezza che impongano l'applicazione immediata delle modifiche apportate dal presente regolamento al regolamento (CE) n. 1292/2008 e al regolamento di esecuzione (UE) n. 887/2011, è opportuno prevedere un periodo di transizione durante il quale possano essere esaurite le scorte esistenti.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Modifica del regolamento (CE) n. 1292/2008**

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 1292/2008, seconda colonna, il termine «Norel SA» è sostituito dal termine «Evonik Nutrition & Care GmbH».

⁽¹⁾ GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29.⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1292/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, relativo all'autorizzazione del *Bacillus amyloliquefaciens* CECT 5940 (Ecobiol e Ecobiol plus) come additivo per mangimi (GUL 340 del 19.12.2008, pag. 36).⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 887/2011 della Commissione, del 5 settembre 2011, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Enterococcus faecium* CECT 4515 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Norel SA) (GUL 229 del 6.9.2011, pag. 7).

*Articolo 2***Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 887/2011**

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 887/2011 è così modificato:

- a) nel titolo, i termini «Norel SA» sono sostituiti dai termini «Evonik Nutrition & Care GmbH»;
- b) nella seconda colonna dell'allegato, i termini «Norel SA» sono sostituiti dai termini «Evonik Nutrition & Care GmbH».

*Articolo 3***Misure transitorie**

Le scorte esistenti degli additivi conformi alle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino ad esaurimento.

*Articolo 4***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

17CE0697

